

Bruxelles, 5 novembre 2018  
(OR. en)

13849/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0378(NLE)**

---

---

**ACP 110  
WTO 280  
RELEX 925  
COAFR 270**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	5 novembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 730 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio e lo sviluppo istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione dell'elenco degli arbitri

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 730 final.

---

All.: COM(2018) 730 final

Bruxelles, 5.11.2018  
COM(2018) 730 final

2018/0378 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio e lo sviluppo istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione dell'elenco degli arbitri**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio e lo sviluppo istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione dell'elenco di persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra**

Obiettivo dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (di seguito "l'accordo") è:

- a) contribuire alla riduzione e all'eliminazione della povertà mediante l'istituzione di un partenariato commerciale coerente con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con l'accordo di Cotonou;
- b) promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo così da istituire e attuare un quadro di regolamentazione regionale efficace, prevedibile e trasparente in materia di scambi commerciali e investimenti tra le parti e tra gli Stati della SADC aderenti all'APE;
- c) promuovere la graduale integrazione degli Stati della SADC aderenti all'APE nell'economia mondiale, conformemente alle loro scelte politiche e alle loro priorità di sviluppo;
- d) migliorare la capacità degli Stati della SADC aderenti all'APE in materia di politica commerciale e di temi connessi al commercio;
- e) favorire le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato e rafforzare la capacità di offerta, la competitività e la crescita economica negli Stati della SADC aderenti all'APE; e
- f) rafforzare le relazioni in essere tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco.

L'accordo è applicato in via provvisoria tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland e Sud Africa, dall'altra, dal 10 ottobre 2016 e tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Mozambico, dall'altra, dal 4 febbraio 2018.

#### **2.2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo**

L'articolo 100 dell'accordo istituisce un Consiglio congiunto, incaricato di "dirigere e amministrare l'attuazione del presente accordo". A norma dell'articolo 103 dell'accordo, "il Consiglio congiunto è assistito nell'esercizio delle sue funzioni dal comitato per il commercio e lo sviluppo, composto di rappresentanti di entrambe le parti, di norma alti funzionari".

A norma dell'articolo 94 dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo "compila un elenco di ventuno (21) persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro".

### **2.3. L'atto previsto del comitato per il commercio e lo sviluppo**

Nella sua prima riunione, che si terrà dopo l'adozione del regolamento interno da parte del Consiglio congiunto, il comitato per il commercio e lo sviluppo è chiamato ad adottare una decisione relativa alla compilazione dell'elenco delle persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro a norma dell'articolo 94 dell'accordo (di seguito "l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è compilare un elenco di ventuno persone che potrebbero esercitare la funzione di arbitro nel caso di un procedimento di risoluzione delle controversie, in conformità alla parte III dell'accordo. L'adozione di questo elenco è un elemento essenziale per completare il quadro operativo per le disposizioni dell'accordo in materia di prevenzione e risoluzione delle controversie.

### **3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio e lo sviluppo istituito dall'APE UE-SADC, in riferimento alla compilazione dell'elenco di persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro in conformità all'articolo 94 dell'accordo.

Le parti dell'accordo hanno concordato l'elenco delle persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro conformemente all'articolo 94 dell'accordo e, fatte salve le procedure decisionali dell'UE, il progetto di decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo che stabilisce l'elenco dovrebbe essere adottato nella prima riunione del comitato per il commercio e lo sviluppo che si terrà dopo l'adozione del regolamento interno di tale comitato da parte del Consiglio congiunto, prevista per il primo semestre del 2019.

Tale decisione è essenziale per rendere operative le disposizioni della parte III dell'accordo sulla prevenzione e la risoluzione delle controversie e quindi per agevolare l'attuazione dell'accordo.

### **4. BASE GIURIDICA**

#### **4.1. Base giuridica procedurale**

##### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato per il commercio e lo sviluppo è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra.

L'atto che il comitato per il commercio e lo sviluppo è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 94 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio e lo sviluppo istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione dell'elenco degli arbitri**

### **II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe ("SADC") aderenti all'APE, dall'altra, è stato firmato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 10 giugno 2016 (di seguito "l'accordo"). L'accordo è applicato in via provvisoria tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland e Sud Africa, dall'altra, dal 10 ottobre 2016 e tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Mozambico, dall'altra, dal 4 febbraio 2018.
- (2) A norma dell'articolo 94, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo compila un elenco di persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro.
- (3) Nella sua prima riunione, che si terrà dopo l'adozione del regolamento interno di tale comitato da parte del Consiglio congiunto, il comitato per il commercio e lo sviluppo è chiamato ad adottare una decisione relativa alla compilazione dell'elenco delle persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per il commercio e lo sviluppo, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione.
- (5) La compilazione dell'elenco delle persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro è prevista dall'articolo 94, paragrafo 1, dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato per il commercio e lo sviluppo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo in merito all'elenco delle persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*